

AGEA Prot. 41659 del 15.05.2017

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Angelo Bardoni 78
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017 - presentazione DU 2017

La circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017 disciplina, tra l'altro, i termini di presentazione della domanda unica 2017. Al riguardo, si rappresenta che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2017 della Commissione dell'11 maggio 2017, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e il DM 12 maggio 2017 n. 2766 hanno introdotto una proroga ai termini di presentazione.

Conseguentemente, i termini previsti dalla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017, **per la sola campagna 2017**, sono così modificati:

1. domande iniziali: **15 maggio 2017**, prorogate al **15 giugno 2017**;
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2017**, prorogate al **15 giugno 2017**;
3. comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore**;
4. comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre l'**11 giugno 2018** (il termine scade il 9 giugno 2018 ma trattandosi di sabato è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile). Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili;
5. comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre l'**11 giugno 2018** (il termine scade il 9 giugno 2018 ma trattandosi di sabato è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile).

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

Presentazione Tardiva - Domanda Unica Iniziale

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al **10 luglio 2017**, con le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 luglio 2017 sono irricevibili**.

Le penalità previste per la presentazione in ritardo si applicano anche alla presentazione oltre i termini dei documenti giustificativi (fatture, sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni che siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del **15 giugno 2017**, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 luglio 2017**; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 luglio 2017**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea sono **irricevibili**.

Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) pervenute oltre il termine dell'**11 giugno 2018** (il termine scade il 9 giugno 2018 ma trattandosi di sabato è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile) sono irricevibili.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) pervenute oltre il termine del **11 giugno 2018** (il termine scade il 9 giugno 2018 ma trattandosi di sabato è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile) sono irricevibili.

Restano ferme le altre disposizioni previste dalla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017.

Trasferimento titoli campagna 2017

Con riferimento a quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 in materia di trasferimento titoli si precisa che, ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell'agricoltore al 15 maggio 2017, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2017, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, **tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 10 luglio 2017.**

Inoltre, si ribadisce che il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006), firmato dalle parti. Tale regola si applica anche a coloro che si avvalgono della disciplina transitoria di cui al paragrafo 5 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 e di quanto previsto dal paragrafo 3 della circolare AGEA.2016.49064 del 23 novembre 2016. Conseguentemente, in caso di



presentazione della scrittura integrativa è necessario che o la scrittura originaria o quella integrativa sia conforme al suddetto obbligo di registrazione.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli